

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23.

Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 3 agosto 1982

Bernini